



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

La Segreteria

Trasmissione tramite Con.Te.

Al Presidente del Consiglio
Comunale

Al Sindaco

del Comune di

MEZZANE DI SOTTO (VR)

All'Organo di revisione economico-
finanziaria
del Comune di

MEZZANE DI SOTTO (VR)

Oggetto: trasmissione delibera n. 261/2019/PRSE del 28 marzo 2019

Secondo quanto stabilito nel dispositivo, si trasmette ai soggetti in indirizzo la delibera n. 261/2019/PRSE, adottata dalla Sezione regionale di controllo per il Veneto in data 28 marzo 2019.

Distinti saluti.

Il Direttore della Segreteria
Dott.ssa Letizia Rossini



CORTE DEI CONTI



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 28 marzo 2019

composta dai magistrati:

Maria Laura PRISLEI	Presidente f.f.
Tiziano TESSARO	Consigliere
Amedeo BIANCHI	Consigliere
Maristella FILOMENA	Referendario
Marco SCOGNAMIGLIO	Referendario, relatore

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di Controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (TUEL);


VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO l'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera e), del comma 1 dell'art. 3, decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 213 del 7 dicembre 2012;



VISTE le linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2016, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 6/SEZAUT/2017/INPR;

VISTA la deliberazione n. 15/2019/INPR del 23 gennaio 2019 con la quale la Sezione ha approvato il programma di lavoro per l'anno 2019;

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 5/2019 del 23 gennaio 2019 con la quale sono stati approvati i criteri di selezione degli enti da assoggettare al controllo;

ESAMINATA la relazione sul Rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2016 redatta dall'Organo di revisione del Comune di Mezzane di Sotto (VR);

VISTA l'ordinanza del Presidente n. 20/2019 di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il Relatore, Referendario Marco Scognamiglio;

FATTO E DIRITTO

L'art. 1, commi 166 e 167 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge Finanziaria per il 2006) stabilisce che "gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria trasmettono alle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul Rendiconto dell'esercizio medesimo" (di seguito, "Questionario") sulla base dei criteri e delle linee guida predisposte dalla Corte (Sezione delle Autonomie n. 6/SEZAUT/2017/INPR per il Rendiconto 2016).

L'art. 148-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (nel Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di seguito "TUEL") inserito dall'art. 3 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 213 del 7 dicembre 2012, esplicita le finalità del suddetto controllo ("la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti"), ne definisce l'ambito ("Ai fini della verifica [...] le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti accertano altresì che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente") e stabilisce gli effetti delle relative risultanze ("l'accertamento, da parte delle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta per gli enti interessati l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora l'ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è



stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria”).

Occorre considerare che con l'esercizio 2016 si è proseguito il cammino verso la realizzazione della contabilità armonizzata, come evidenziato dalle Linee guida elaborate dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione n. 6/SEZAUT/2017/INPR, che completa le indicazioni offerte con le precedenti deliberazioni n. 4/2015/INPR, n. 31/2015/INPR e n. 32/2015/INPR relative a istituti centrali per la nuova contabilità quali il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi, il Fondo pluriennale vincolato e il Fondo crediti di dubbia esigibilità.

La Corte dei conti è chiamata a vigilare sul corretto e uniforme passaggio alle nuove regole contabili da parte degli Enti Locali e, in tale compito, deve essere coadiuvata dall'Organo di revisione nella compilazione del Questionario e nelle verifiche istruttorie formulate dalla Sezione.

Occorre precisare, che, in ossequio alla natura dinamica del controllo espletato in tal sede, che impone, al fine di far emergere la concreta situazione economico-finanziaria dell'Ente, una visione prospettica degli atti del ciclo di bilancio nei vari esercizi, e in funzione dell'adozione “di effettive misure correttive funzionali a garantire il rispetto complessivo degli equilibri di bilancio” (Corte Cost. 60/2013), la Sezione regionale di controllo accerta anche criticità suscettibili di arrecare pregiudizio allo stabile mantenimento degli equilibri dell'Ente benché non integranti fattispecie di irregolarità sanzionabili nei termini sopra accennati. Risultando tuttora in vigore l'art. 7, c. 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, qualora tutte o parte delle irregolarità esaminate non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della deliberazione prevista dall'art. 148-bis del TUEL e/o l'avvio del procedimento di c.d. “dissesto guidato” disciplinato dall'art. 6, c. 2, decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, la natura del controllo svolto dalle Sezioni regionali della Corte dei conti non esclude la possibilità di segnalare agli enti interessati irregolarità contabili non gravi o meri sintomi di precarietà. Ciò appare utile per prevenire l'insorgenza di più gravi situazioni di deficitarietà o di squilibrio.

Ciò doverosamente precisato e passando ora all'esame delle criticità riscontrate a seguito dell'esame della relazione redatta ai sensi dell'art. 1, commi 166 e ss., della richiamata legge n. 266/2005, dall'Organo di revisione, in relazione al conto consuntivo 2016 del Comune di Mezzane di Sotto sono emerse alcune criticità nell'esercizio finanziario di riferimento oggetto di rilievo.

Va preliminarmente sottolineato che il Comune di Mezzane di Sotto era stato destinatario di pronuncia inerente il Rendiconto per l'esercizio 2015 e il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2016 (deliberazione n. 395/2018/PRSP), con cui la Sezione aveva accertato dall'avvenuto sfioramento del patto di stabilità, ancorché non riconosciuto dall'Ente, oltre che il basso grado di realizzo delle entrate derivanti dalla lotta all'evasione tributaria.

L'approfondimento svolto sui contenuti del questionario e a seguito della nota sopra indicata restituisce un quadro istruttorio caratterizzato dai seguenti profili di criticità.

1. BASSO GRADO DI RISCOSSIONE ENTRATE ICI/IMU

Si rileva il permanere della criticità, già evidenziata con la citata Deliberazione n.

395/2018/PRSP. Dalla lettura del quadro 1.6, infatti, come confermato nella Relazione dell'Organo di revisione al rendiconto 2016, si rileva che gli accertamenti derivanti dal recupero evasione ICI/IMU, pari ad € 23.433,87, sono stati riscossi per € 7.270,53 (e quindi con una percentuale del 31%), in presenza di un FCDE a copertura dei crediti a rendiconto di € 10.983,71.

Il Collegio deve allora nuovamente rammentare come il ritardo registrato nell'attività di recupero dell'evasione tributaria pone in evidenza un comportamento astrattamente foriero di gravi responsabilità dell'Amministrazione, tanto più che la relativa violazione può portare a situazioni di danno erariale dovute al mancato rispetto di termini posti da norme di legge. Esso è comportamento antitetico rispetto ai parametri disegnati dalla carta costituzionale: l'indefettibile principio generale della indisponibilità dell'obbligazione tributaria - riconducibile ai principi di capacità contributiva (art. 53, comma 1, della Costituzione) e l'imparzialità nell'azione della pubblica amministrazione (art. 97 della Costituzione), espressione entrambi del più generale principio di eguaglianza nell'ambito dei rapporti tributari.

Dall'indisponibilità dell'obbligazione tributaria, vincolata ed ex lege, si ricava quindi la conclusione circa l'irrinunciabilità della potestà impositiva, con i corollari della non prorogabilità del recupero delle somme a tale titolo dovute, della necessità che l'azione del comune sia tempestivamente volta ad evitare la prescrizione del credito tributario e della competenza dell'organo gestionale all'attuazione del rapporto tributario.

Né tale principio è messo in discussione per le Regioni e le autonomie locali dal nuovo assetto costituzionale derivante dalla riforma del titolo V, parte II della Costituzione, posto che il vigente articolo 119 della Costituzione prevede che Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, fra i quali si annovera senz'altro il cennato principio di indisponibilità dell'obbligazione tributaria.

Del resto, il principio dell'indisponibilità dell'obbligazione tributaria risulta derogabile, nel nostro ordinamento, soltanto in forza di disposizioni di legge eccezionali (come tali da interpretarsi restrittivamente) che, nel rispetto del principio di legalità e operando un bilanciamento fra esigenze contrastanti, sacrificano gli interessi tutelati dagli articoli 53 e 97 della Costituzione, in favore di altri interessi, costituzionalmente garantiti, di rango pari o superiore, che peraltro qui non vengono in rilievo.

Al contrario, deve essere posta in evidenza la sostanziale illiceità di qualsiasi azione od omissione volta a procrastinare l'adempimento degli obblighi tributari che, in quanto tali, vincolano a doveri ineludibili di solidarietà (art. 23 della Costituzione) e la cui inosservanza determina sperequazioni non accettabili rispetto a chi osserva tempestivamente e scrupolosamente gli obblighi medesimi.

2. SQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

Dall'esame dei dati BDAP si rileva uno squilibrio di parte capitale, pari ad € 47.628,21, confermato dalla lettura della Relazione dell'Organo di revisione al rendiconto 2016, anche se il suo ammontare risulta inferiore al surplus prodotto dalla parte corrente. A tal

proposito si evidenzia che la negatività del saldo di parte capitale sembra sottendere l'assunzione di impegni di spesa in assenza dell'individuazione puntuale delle relative fonti di finanziamento e che la loro copertura sia stata garantita implicitamente a rendiconto mediante l'utilizzo del c.d. "avanzo economico" (a posteriori).

Tale criticità tuttavia risulta dimensionata dall'errore di contabilizzazione di parte degli interessi passivi derivanti dall'indebitamento: in particolare il capitolo di spesa numero 688 "Cassa DD. PP. - Interessi su mutuo per ampliamento scuola elementare" è stato classificato col titolo II della spesa, anziché *rectus* al titolo I: tale errore (già risolto nel corso del 2017) è stato confermato dalla Responsabile del Servizio Finanziario per le vie brevi.

La valutazione degli equilibri di bilancio al netto dell'errore rilevato (anche se il Consiglio comunale ha effettivamente approvato le risultanze del 2016 sopra esposte) restituisce il seguente quadro:

- un peggioramento dell'equilibrio corrente di € 28.968,14 (che diventerebbe pertanto + € 81.273,05);
- un miglioramento dell'equilibrio di parte capitale di pari importo (che diventerebbe pertanto pari a - € 18.660,07).


3. ACCUMULO DI RESIDUI ATTIVI DI PARTE CORRENTE

Si rileva che nel corso del 2016 si è verificato un forte accumulo dei residui attivi correnti del titolo I (pari ad € 122.270,23), superiore al tasso di smaltimento operato sui medesimi residui provenienti dal 2015 (pari ad € 71.471,47), che appare anomalo in un'ottica di contabilità armonizzata. Tuttavia, a livello più generale, nel corso del 2016, si assiste ad un forte decremento della massa creditoria, che è passata da € 768.164,68 al 1° gennaio ad € 598.009,94, a fronte di una sostanziale invarianza dei debiti (passati nel medesimo periodo da € 468.476,82 ad € 476.226,12).

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, in base alle risultanze della relazione resa dall'Organo di revisione, esaminato il questionario sul Rendiconto per l'esercizio 2016 del Comune di Mezzane di Sotto (VR):

- rileva il permanere di un basso grado di riscossione delle entrate tributarie e rammenta all'ente la necessità di attuare ogni utile azione finalizzata al miglioramento del parametro, per le ragioni esposte in motivazione;
- rileva lo squilibrio di parte capitale ed a tal proposito ricorda la necessità di procedere di assunzione di impegni di spesa previa puntuale individuazione delle relative fonti di finanziamento, mediante calendarizzazione delle opere pubbliche (cronoprogrammi);
- rileva un forte accumulo dei residui attivi correnti del titolo I, pur in concomitanza con un forte decremento della massa creditoria a fronte di una sostanziale invarianza dei debiti;




- rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia ai sensi dell'art. 31 del D. lgs. n. 33/2013.

Copia della presente pronuncia sarà trasmessa in via telematica, mediante l'applicativo Con.Te, al Presidente del Consiglio Comunale, al Sindaco ed all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Mezzane di Sotto (VR).

Così deliberato in Venezia, nella Camera di consiglio del 28 marzo 2019.


Il Magistrato relatore

Marco Scognamiglio



Il Presidente f.f.

Maria Laura Pristeri



Depositata in Segreteria il **11 SET. 2019**

IL DIRETTORE DI SEGRETERIA

Dott.ssa Letizia Rossini

